

STATUTO E REGOLAMENTO
DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE.

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. I

E' istituita una Associazione tra i cultori italiani di Medicina Aeronautica e Spaziale. Essa prende il nome "Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale (A.I.M. A. S.)

L'A.I.M.A.S. ha fini esclusivamente scientifico—culturali nel proprio campo istituzionale, non ha fini di lucro né carattere politico.

Sede: c/o Medicina Gruppo Alitalia
L.go E. Forlanini, 5
00050 Fiumicino (RM)

ART.. II

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

1. Incremento e coordinamento degli studi e della ricerche scientifiche di Medicina Aeronautica e Spaziale in Italia.
2. Collegamento e rafforzamento di, relazioni con altre Associazioni similari,- con Istituti Universitari, con Enti scientifici, etc. sia italiani che stranieri.
3. Diffusione della Scinza Medica Aeronautica e. Spaziale
4. Ampliamento dei campi d'impiego professionale per gli specialisti della materia.

ART. III

Possono far parte dell'A.I.M.A.S.

1. I laureati in medicina e chirurgia i quali attraverso attività scientifiche od accademiche dimostrino di interessarsi ai problemi di Medicina Aeronautica e Spaziale.
2. I laureati in Medicina e Chirurgia i quali abbiano fatto o facciano parte di organizzazioni sanitarie aeronautiche.
3. I laureati in Medicina e Chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale.
4. Coloro i quali. - pur non appartenendo alle tre summenzionate categorie dimostrino si esercitare un'attività scientifica, culturale e pratica che abbia attinenza con i problemi di Medicina Aeronautica e Spaziale.

ART. IV

Per far parte in qualità di Socio dell'A.I.M.A.S. è necessario indirizzare la domanda al Presidente dell'Associazione comprovando di possedere i requisiti di cui all'art. III.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Centrale dell'Associazione a cui spetta l'accertamento ed il vaglio dai requisiti dell'aspirante Socio, accetta o respinge le domanda.

ART. V

Ogni Socio è tenuto a versare alla Tesoreria del Consiglio centrale dell'Associazione una quota annuale. l'ammontare della quale viene stabilito anno per anno dal Consiglio Centrale.

ART. VI

I Soci si dividono in:

- a) ordinari;
- h) onorari;
- o) benemeriti.

Sono Soci ordinari quei soci ammessi e far parte dell'Associazione; sono Soci, onorari quei soci, che vengono designati tali dall'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio centrale perché aventi requisiti di chiara fama per studi compiuti nel campo della Medicina Aeronautica e Spaziale o di Scienze affini; sono Soci benemeriti quelle persone fisiche o quegli Enti che abbiano fatto elargizione di beni mobili od immobili alla Associazione od abbiano contribuito in vario modo allo sviluppo dell'Associazione: essi vengono designati tali dal Consiglio Centrale: i Soci benemeriti non possono essere eletti alle cariche sociali e non hanno diritto al voto.

I Soci benemeriti ed i Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di cui all'Art. V. Sono altresì esentati dal pagamento del contributo annuo gli Ufficiali Medici del Corpo Sanitario Aeronautico iscritti al Ruolo d'Onore.

ART. VII

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza;
- e) per radiazione;

con le modalità stabilite dal Regolamento annesso al presente Statuto.

ART VIII

Gli organi sociali dell'A.I.M.A.S, sono

- a) l'ASSEMBLEA GENERALE dei Soci;
- b) il CONSIGLIO CENTRALE.

ART. IX

L'Assemblea generale dei soci è composta dai Soci ordinari e dai Soci onorari.

L'assemblea generale dei Soci viene convocata dal presidente in seduta ordinaria con preavviso di almeno 20 giorni.

L'Assemblea può essere anche convocata, qualora, sia necessario, in sedute straordinarie o dal presidente dell'Associazione o dai 2/3 dei Soci i quali ne facciano richiesta scritta al presidente della Associazione.

La data di riunione delle Assemblee straordinarie sarà preannunciata dal Presidente ad ogni Socio almeno dieci giorni prima.

ART. X

Durante le sedute ordinarie l'Assemblea tratta:

- a) l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Centrale e del programma di attività da esso proposto;
- b) le questioni poste all 'Ordine del Giorno dal Consiglio Centrale;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo dell'AIMAS;
- d) la nomina delle cariche sociali secondo le norme del presente statuto;
- e) la nomina di due revisori dei conti.

ART.. XI

La Sede delle sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea generale viene stabilita dal Consiglio Centrale e comunicata ai Soci a firma del Presidente, in tempo utile.

ART. XII

Il CONSIGLIO CENTRALE è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da due Vice-Presidenti;
- c) dal Segretario Generale;
- d) dal Tesoriere;
- e) da sette Consiglieri.

ART. XIII

Il Presidente ha la rappresentanza dei Soci a tutti gli effetti giuridici e morali.

Egli convoca e presiede il Consiglio Centrale.

Il Presidente vigila il buon andamento dell'Associazione e coordina con il Consiglio Centrale le varie attività scientifiche, culturali ed organizzative.

Il Presidente è responsabile del bilancio finanziario dell'Associazione.

ART. XIV

Uno dei Vicepresidenti sostituisce il Presidente nel caso che quest'ultimo sia impedito ad esercitare le sue mansioni.

ART. XV

Il SEGRETARIO GENERALE dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Centrale, prepara il materiale per il lavoro del Consiglio Centrale, verbalizza le riunioni del Consiglio, ne pubblica i deliberati, custodisce i documenti e tiene l'anagrafe sociale. Può inoltre avere tutte quelle funzioni, che gli potranno venire delegate dal Presidente. Al Segretario generale spetta il compito ancora, sentito il Consiglio Centrale, di preparare i Congressi nazionali ed internazionali dell'Associazione, di proporre la partecipazione a Congressi della specialità, od a Congressi, che siano di interesse per l'Associazione, di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche, etc.

ART. XVI

Il TESORIERE ha il compito dell'Amministrazione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione. Prima dell'annuale approvazione del bilancio, gli atti Amministrativi saranno sottoposti a controllo da parte dei revisori dei conti.

ART. XVII

I CONSIGLIERI hanno il compito di discutere e decidere su argomenti riguardanti l'Associazione messi all'ordine del giorno dal presidente durante le sedute del Consiglio.

ART. XVIII

Le decisioni durante le sedute del Consiglio vengono prese a maggioranza di voti.
Anche il Segretario generale ed il Tesoriere hanno diritto al voto
In caso di parità di voti prevale il voto dal Presidente

ART. XIX

E' facoltà del Consiglio Centrale di indire referendum tra i Soci sopra determinati argomenti con le modalità stabilite volta per volta dallo stesso Consiglio.

ART. XX

Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario generale, il Tesoriere, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti vengono eletti ogni due anni dall'Assemblea generale dai Soci con la modalità stabilite dal regolamento annesso al presente Statuto.

ART. XXI

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi annuali dei Soci
- b) da ogni altro provento derivante da oblazioni e contribuzioni di Enti, di privati, etc.

REGOLAMENTO GENERALE PER
L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL'A.I.M.A.S..

Avvertenza: I numeri entro parentesi indicano gli articoli dello Statuto ai quali le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono.

Art.1 (V)

Il versamento della quota annuale alla Tesoreria del Consiglio Centrale dovrà avvenire entro giorni 20 dalla data della comunicazione dell'accettazione della domanda dell'aspirante Socio. L'accettazione sarà considerata definitiva solamente dopo l'avvenuto versamento della quota.

Il versamento della stessa quota del contributo annuale de parte dei Soci dovrà essere effettuato entro la prima decade di febbraio di ogni anno. I versamenti devono venire indirizzati al Tesoriere del Consiglio Centrale dell'AIMAS su apposito c/c postale

Il diritto di voto compete solo ai Soci In regola con, il pagamento delle quote sociali, salvo le eccezioni di cui all'art. VI., ultimo comma dello Statuto.

Art. 2 (VII)

Le dimissioni da Socio sono volontarie e devono essere inviate con lettera raccomandata al Presidente dell'AIMAS non più tardi del 31 Ottobre di ciascun anno. Le dimissioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Centrale per riconosciuta morosità dopo due infruttuose sollecitazioni di pagamento dei contributi.

La radiazione viene proposta dal Consiglio Centrata per avere il Socio svolto opera contraria ai fini perseguiti dall'AIMAS. Essa viene deliberata dal Consiglio Centrale e comunicata dal Presidente al Socio con lettera raccomandata nella quale viene trascritta le. motivazione della sanzione adottata.

Contro la radiazione il Socio può fare appello all/Assemblee Centrale entro un mese dalla comunicazione.

Nell'attesa delle decisioni che prenderà l'Assemblea, il Socio resterà sospeso dai suoi diritti e dall'attività sociale.

Art. 3 (X)

Le votazioni vengono fatte a scrutinio segreto salvo il caso in cui l'Assemblea generale stabilisce diversamente.

I Soci che non siano in grado di intervenire personalmente alle votazioni potranno delegare un altro Socio.

Le firma apposta alla delega dovrà essere autenticata dal Segretario generale dell'Associazione.

Ogni Socio non può rappresentare un numero superiore a 3 Soci essi pure aventi diritto al voto.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti

Le votazioni dell'Assemblea generale in prima convocazione sono valide qualora il numero dei Soci presenti più quello dei Soci rappresentati non sia inferiore alla metà del numero totale dei Soci dell'Associazione. Qualora il numero dei Soci presenti, comprese le deleghe, risulti inferiore , si procederà ad una seconda convocazione dell'Assemblea, le cui votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. (X)

Alle cariche sociali vengono eletti quei Soci che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dai Soci votanti presenti e rappresentati.

Prima dello svolgimento delle votazioni e delle operazioni di scrutinio l'Assemblea eleggerà un suo Presidente il quale chiamerà a sé due scrutinatori ed un Segretario. Quest'ultimo redigerà verbale della seduta sottoscritto da lui stesso, dal Presidente e dagli scrutinatori.

Terminato lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclamerà, seduta stante, gli eletti, la cui nomina peraltro diverrà definitiva soltanto dopo la loro accettazione.

In caso di mancata accettazione del Presidente dell'Associazione occorre indire una nuova Assemblea per procedere a nuove elezioni, ovvero indire la votazione per referendum su deliberazione del Consiglio Centrale, che sarà a tale scopo presieduto dal Vice Presidente eletto.

In caso di mancata accettazione del Vice Presidente, questo sarà sostituito dal candidato che lo segue nella graduatoria:

Lo stesso avverrà per i Consiglieri.

Il Consiglio risultante dalle elezioni sarà convocato dal Presidente al più presto e in ogni caso entro due mesi dall'avvenuta elezione.

Art. 5 (X)

Oltre alle Assemblee generali, l'Associazione dovrà tenere Congressi o Convegni di carattere tecnico secondo modalità e programmi che saranno stabiliti dal Consiglio Centrale o da apposito Comitato a ciò delegato dal Consiglio stesso. In coincidenza con questi Congressi o Convegni saranno tenute preferibilmente le Assemblee generali.

Art. 6 (XVII)

L'avviso di convocazione dal Consiglio centrale, salvo in caso di urgenza, deve essere comunicato dal Presidente e dal Segretario generale ai componenti il Consiglio almeno quindici giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione della data, ora e località delle riunioni, e l'ordine del giorno.

Art. 7 (XIX)

Il Consiglio Centrale potrà nominare speciali Commissioni tecniche per il conseguimento di scopi determinati a stanziare gli eventuali fondi necessari al loro funzionamento. I membri di tali Commissioni possono essere scelti fra i componenti il Consiglio Centrale o fra i Soci all'infuori del Consiglio, od anche tra non Soci purché siano particolarmente competenti nelle questioni che si intendono trattare.